

Crediti

		SI	NO	N/A
	CREDITI			
	Definizioni			
OIC 15.4	I <i>crediti</i> rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.			
OIC 15.5	Le <i>cambiali attive</i> rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le disposizioni del presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.			
OIC 15.6	Le <i>disponibilità liquide</i> sono rappresentate da: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa.			
OIC 15.7	Il <i>valore nominale</i> di un credito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.			
OIC 15.8	Il <i>tasso di interesse nominale</i> di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.			
OIC 15.9	Il <i>tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali</i> è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione.			
OIC 15.10	L' <i>attualizzazione</i> , sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future. L'attualizzazione è prevista dall'art. 2426, c.1, n.8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.			
OIC 15.11	Il <i>tasso di interesse di mercato</i> è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.			
OIC 15.12	La <i>svalutazione</i> è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.			
OIC 15.13	La <i>perdita</i> è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.			
OIC 15.14	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter CC.			
	Definizioni tratte dai principi contabili internazionali			
OIC 15.15	L'art. 2426, c.2 CC prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.			
OIC 15.16	"Il <i>costo ammortizzato</i> di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".			
OIC 15.17	"Il <i>criterio dell'interesse effettivo</i> è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".			
OIC 15.18	"Il <i>tasso di interesse effettivo</i> è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".			

			SI	NO	N/A
	OIC 15.19	"I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.			
		Classificazione e contenuto delle voci			
		Stato patrimoniale			
1)	OIC 15.20	I crediti sono classificati nelle seguenti voci			
		a) per i crediti immobilizzati:			
		B III 2 — <i>Crediti</i> :			
		a. verso imprese controllate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b. verso imprese collegate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c. verso controllanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d-bis. verso altri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) per i crediti facenti parte dell'attivo circolante:			
		C II — <i>Crediti</i> :			
		1. verso clienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. verso imprese controllate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. verso imprese collegate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. verso controllanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-bis. crediti tributari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-ter. imposte anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-quater. verso altri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Art. 2424 CC	Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo? (Si veda il par. 19 dell'OIC 25 relativamente alle imposte anticipate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.21	La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo).			
	OIC 15.22	Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche: - di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio; - della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto; e - dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.			
3)	OIC 15.22	La scadenza è determinata tenendo conto anche dei termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 15.23	I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 15.24	I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.24	Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 CC. Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovvero sia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.			

			SI	NO	N/A
		Conto economico			
6)	OIC 15.25	Le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante sono classificate nella voce B10d) del conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 15.25	Le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificati nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 15.25	Gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno, sono classificati nella voce A5 del conto economico "altri ricavi e proventi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 15.25	Gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno, sono classificati nella voce D18b) del conto economico "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 15.25	Gli "altri proventi finanziari" rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, sono classificati nella voce C16a) "Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni" con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 15.25	Gli "altri proventi finanziari" sui crediti iscritti nell'attivo circolante, sono classificati nella voce C16d) "Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti" con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 15.26	Le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione), per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato, sono classificate nella voce B14 "oneri diversi di gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 15.26	Le perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari", con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 15.27	I crediti verso i propri creditori che non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall'art. 2423-ter, c.6, che vieta la compensazione tra partite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex art. 1243, c.1 CC).			
		Bilancio in forma abbreviata			
	OIC 15.28	Ai sensi dell'art. 2435-bis CC, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e D "Ratei e risconti". In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).			
		Rilevazione iniziale			
15)	OIC 15.29	I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:			
		- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.29	Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; (b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; (c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 CC prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà. I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.			
16)	OIC 15.29	Per i contratti di vendita con riserva della proprietà la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
17)	OIC 15.29	I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 15.30	I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscritti in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso la società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 15.31	I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato			
	OIC 15.32	L'art. 2426, c.1, n.8 CC prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".			
	OIC 15.33	Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).			
		<i>Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione</i>			
20)	OIC 15.34	Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 41-45, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 15.35	I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.35	Il criterio dell'interesse effettivo, implica che i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda OIC 15.53). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.			
22)	OIC 15.36	I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del credito sono stati esclusi dalla valutazione del credito al costo ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 15.37	Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.37	Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a OIC 15.53.			
24)	OIC 15.38	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.38	In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nell' OIC 15.51.			
25)	OIC 15.39	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo escludono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.40	Le scadenze di pagamento previste contrattualmente non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.			

			SI	NO	N/A
		Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione			
	OIC 15.41	L'art. 2426, c.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.			
	OIC 15.42	Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 19. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 19; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.			
	OIC 15.43	Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso previsto dal paragrafo 53, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.			
26)	OIC 15.42	I crediti aventi un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.44	I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.			
27)	OIC 15.44	I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 15.44	La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito attualizzato e il valore a termine è stata rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 15.45	Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata			
	OIC 15.46	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	OIC 15.47	Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "altri proventi finanziari", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.			
31)	OIC 15.47	Se la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ha iscritto i crediti al valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32)	OIC 15.48	I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Valutazione e rilevazioni successive			
		Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato			
33)	OIC 15.49	Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 15.50	Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscriverne in bilancio è il seguente: a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito; c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.			
	OIC 15.51	Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.			
34)	OIC 15.51	La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 15.51	Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 15.52	Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, ad eccezione del caso dei tassi contrattuali variabili descritto al paragrafo 53 dell'OIC 15?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.53	Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).			
37)	OIC 15.53	In caso di tasso contrattuale variabile i flussi finanziari futuri e il tasso di interesse effettivo sono stati ricalcolati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 15.54	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata			
	OIC 15.55	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	OIC 15.56	Qualora la società si avvalga della facoltà di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo, la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.57	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.58	I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato			
39)	OIC 15.59	I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 15.59	I crediti sono svalutati nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbiano perso valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 15.60	Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: - significative difficoltà finanziarie del debitore; - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria; - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.			
	OIC 15.61	La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti. Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti secondo le regole del paragrafo 62). Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.			
	OIC 15.62	Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).			
41)	OIC 15.61	La verifica degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42)	OIC 15.62	Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	OIC 15.63	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	OIC 15.64	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.65	Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.			
		Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato			
45)	OIC 15.66	L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	OIC 15.66	L'importo della svalutazione è stato rilevato nelle apposite voci di conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47)	OIC 15.67	Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 15.68	Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione sono venute meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente è stata stornata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49)	OIC 15.68	Il ripristino di valore del credito non ha determinato un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata			
50)	OIC 15.69	I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51)	OIC 15.69	L'importo della svalutazione è rilevato nel conto economico con gli stessi criteri previsti per le rettifiche per inadempimento (domande 39-44)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.70	Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.			

			SI	NO	N/A
52)	OIC 15.70	Sono state stornate le svalutazioni le cui ragioni sono venute meno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Cancellazione dei crediti			
53)	OIC 15.71	I crediti sono cancellati dal bilancio quando:			
		- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono parzialmente o totalmente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.71, nota piè di pagina 1	Il Principio indica che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.			
	OIC 15.72	I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.			
54)	OIC 15.73	Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si è tenuto conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55)	OIC 15.74	Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	OIC 15.75	Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'OIC 15?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57)	OIC 15.75	Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta è stato iscritto un debito di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58)	OIC 15.76	Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59)	OIC 15.77	Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", è stato effettuato un apposito accantonamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nota Integrativa			
		Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria			
60)	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.78	La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC	- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.78	Nel fornire le informazioni richieste dal n. 1, c.1, dell'art. 2427 CC, la Nota Integrativa indica le ragioni che hanno condotto, ai sensi dell'OIC 15.45, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2 CC	- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4 CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.6 CC	- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.78	L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6, c.1, art. 2427 CC riguarda tutti i crediti della società.			
61)	OIC 15.78	Ove rilevante, la Nota Integrativa indica inoltre:			

			SI	NO	N/A
		- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti; la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4 CC OIC 15.79	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate.			
62)	OIC 15.79	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2424, c.2 CC OIC 15.80	L'art. 2424, c.2 CC prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in Nota Integrativa.			
63)	OIC 15.80	La Nota Integrativa indica i crediti che appartengono anche a voci diverse da quelle nelle quali sono iscritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.81	Con riferimento ai crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro fair value, l'art. 2427-bis, c.1, n. 2 CC richiede di indicare nella Nota Integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Per i crediti non esistono di fatto prezzi rilevabili su mercati attivi e liquidi. Pertanto occorre fare uso di modelli valutativi, tra i quali il cosiddetto "Discounted cash flow" (DCF), cioè il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri, è certamente il più comune.			
64)	OIC 15.81	La Nota Integrativa contiene l'indicazione dei crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro fair value con i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.82	Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio". Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.			
		Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata			
65)	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	Con riferimento ai crediti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427, c.1 CC:			
	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.84	La Nota Integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.			
	OIC 15.85	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			
		Disposizioni di prima applicazione			

			SI	NO	N/A
	OIC 15.89	L'art. 12, c.2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'art. 2426, c.1, n.8 CC (criterio del costo ammortizzato) "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in Nota Integrativa.			
66)	OIC 15.90	Nel caso in cui la società non si sia avvalsa della facoltà di cui al paragrafo 89, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti sono stati applicati a tutti i crediti retroattivamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67)	OIC 15.90	Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68)	OIC 15.90	Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69)	OIC 15.90	Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se l'OIC 15 (2016) fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:			
	OIC 15.90	- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.90	- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.91	Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 89-90. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.			
	OIC 15.92	I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29: - una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione; - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis CC) che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
70)	OIC 15.93	Le disposizioni relative alla determinazione del fondo svalutazione crediti contenute nei paragrafi 59-65 dell'OIC 15 (2016) sono state applicate a tutti i crediti esistenti nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.94	Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 15 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.			